



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Area Tecnica

✉ Via Roma n. 144 - ☎ Telefono 0432 939551/553 - 📠 Telefax 0432 939565

Partita I.V.A. 00546210303 - C.F. 80010450304

PEC: comune.sangioviannalnatisone@certgov.fvg.it

e-mail: tecnico@comune.sangioviannalnatisone.ud.it

www.comune.sangioviannalnatisone.ud.it

RELAZIONE EX ART. 34, C. 20, DL 179/2012

Convertito in legge 221/2012

SERVIZI SPORTIVI

INTRODUZIONE

L'art.34, comma 20, del DL 179/2012 convertito in Legge 221 / 2012 prevede quanto segue:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Obblighi di servizio pubblico e eventuali compensazioni economiche.

Per obbligo di servizio pubblico si intende l'imposizione di requisiti specifici da parte delle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di determinati obiettivi di interesse pubblico.

Laddove il servizio che si ritiene necessario fornire non può essere garantito in maniera adeguata dal mercato, l'autorità pubblica, al fine di assicurare la tutela dell'interesse generale, interviene prevedendo in carico ad una o più imprese, obblighi specifici di servizio pubblico.

In tali casi al gestore possono essere assicurate delle compensazioni economiche che consentano di assolvere agli obblighi di servizio pubblico ad esso imposti, senza d'altra parte assumere sul mercato di riferimento una posizione di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese concorrenti che svolgono servizi analoghi.

La necessità di compensazione relativa agli obblighi di servizio pubblico deriva dalla circostanza che la gestione di alcuni servizi di interesse economico generale non è sempre profittevole o appetibile e quindi la compensazione è volta a consentire alle imprese che gestiscono i suddetti servizi, di far fronte alle passività subite.

Tale compensazione, nel caso in cui avvanti l'impresa incaricata di un aiuto di stato, è soggetta a notifica alla commissione europea.

Servizio universale

Il servizio universale è stato definito dal diritto comunitario per regolare alcuni settori, come "un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile".

Gli obblighi di servizio universale riguardano in particolare, la necessità di assicurare la continuità e la qualità del servizio, la tutela degli utenti e dei consumatori e l'accessibilità delle tariffe.

Pertanto gli obblighi di servizio universale sono una particolare sezione di obbligo di servizio pubblico, che stabiliscono le condizioni, inserite nei contratti di servizio, finalizzate ad assicurare a tutti i consumatori e utenti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, un servizio ad un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.

Il servizio universale deve essere altresì fornito nel rispetto dell'esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio.

SERVIZI SPORTIVI

Oggetto: **RELAZIONE EX ART. 34, C. 20, DL 179/2012**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Concessione per la gestione dell'impianto sportivo sito in viale delle Scuole n.59 nel Capoluogo
Ente affidante	Comune di San Giovanni al Natisone
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti
Durata dell'affidamento	5 anni
Nuovo affidamento o adeguamento di servizio già affidato	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	Un singolo Comune: Comune di San Giovanni al Natisone
Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo	Elena Zampari Titolare di Posizione Organizzativa
Ente di riferimento	Comune di San Giovanni al Natisone
Area	Area Tecnica
Telefono	0432/939551
Email	tecnico@comune.sangioviannalnatisone.ud.it
Data di redazione	11-12-2018

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Contesto normativo in cui si inquadra il servizio pubblico in oggetto:

- o disciplina europea: Carta europea dello sport, 1992;
- o normativa nazionale: Art. 90 L.289/2002, art.113 TUEL (Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice);
- o normativa regionale: nessuna normativa;
- o normativa locale: Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13-01-2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e n. 62 del 22-10-2018).

L'ANAC con deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 interviene sulla gestione degli impianti sportivi distinguendo due tipologie:

1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "*concessione di servizi*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti e con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili) del Codice stesso;
2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli "*appalti di servizi*" da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si evidenziano i seguenti contenuti:

- definizione di concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv): "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

- definizione di rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz): “il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”;
- l’articolo 164, comma 2, dispone che: “alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, (...) relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.

Inoltre si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. v del 2 maggio 2013, n. 2385 nella quale viene precisato che: Va qualificato come concessione di servizio pubblico un contratto di concessione dell’uso e della gestione di un impianto sportivo comunale, atteso che: a) il bene affidato in uso rientra nella previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 codice civile, ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, giusto il disposto dell’art. 828, non si possono sottrarre alla loro destinazione; b) la conduzione di impianti sportivi, essendo impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, sottende a quest’ultima tipologia di attività essendo sufficiente ricordare che l’ordinamento sportivo è connotato da una organizzazione di stampo pubblicistico, con il vertice il CONI, ente pubblico, e quindi le federazioni sportive qualificate come soggetti incaricati di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione ed organizzazione dello sport; c) oggetto di concessione non è solo l’uso degli impianti, ma anche la relativa gestione, trattandosi di attività rivolta a finalità di pubblico interesse, consistente nel caso in specie nella fruizione dei campi sportivi.

Anche la più recente sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 26-07-2016, n. 3380, conferma il consolidato orientamento a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Il Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, all’articolo 22, stabilisce che:

“1. L’Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all’art. 21 quando debba procedere all’affidamento in gestione di:

- a) velodromo e pertinenze inclusi impianti
- b) campi da calcio e pertinenze inclusi impianti
- c) campi da tennis e pertinenze inclusi impianti.

i quali sono considerati impianti sportivi di rilevanza economica.”.

Conclusioni – Nell’impianto sportivo sito in viale delle Scuole n.59 nel Capoluogo viene svolto un servizio pubblico locale di rilevanza economica la cui gestione, per regolamento comunale, deve avvenire in forma indiretta mediante concessione. Ne consegue che per l’affidamento di detta concessione di servizi, l’Amministrazione deve esperire una procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta o negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti) nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La presente relazione dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, viene inoltre indicata la compensazione economica decisa dall’Ente.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Inquadramento del servizio oggetto dell'affidamento, con riferimento agli obiettivi finali previsti - Gestione e uso dell'impianto sportivo comunale sito in viale delle Scuole n.59 nel Capoluogo, inteso come un insieme di strutture in cui possono praticarsi attività sportive di livello adeguato eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Definizione del servizio e di tutte le sue componenti - Il Comune di San Giovanni al Natisone è proprietario della struttura sportiva ubicata in viale delle Scuole n. 59 nel Capoluogo, che si articola nelle seguenti strutture:

- velodromo
- deposito biciclette
- campo da calcio principale
- campo da calcio di sfogo
- campo da calcio lato ferrovia
- depositi
- campo da tennis coperto
- campo da tennis scoperto
- campo da tennis scoperto posto entro la recinzione in cls prefabbricata
- tribune e sottostanti uffici, servizi igienici e pronto soccorso
- prefabbricato uso uffici
- spogliatoi a servizio delle suddette discipline
- tutti gli impianti tecnologici (incluso l'impianto di illuminazione del parcheggio lato ferrovia)
- parcheggio lato ferrovia e parcheggio lato tennis (esclusi parcheggi ad uso palestra e pista polivalente)
- pozzo artesiano.

L'intento è quello di avvicinare i giovani alle discipline sportive che si svolgono nell'impianto: ciclismo, calcio, tennis, ma anche di far usufruire dello stesso persone con diverse abilità, anziani ed appassionati in genere. L'incontro con la scuola è ritenuto fondamentale in tal senso ed al Concessionario viene richiesta l'organizzazione di iniziative di promozione ed educazione allo sport. Accanto allo sport c'è inoltre spazio per altre attività ricreative (ad esempio concerti) che però, al momento, debbono essere oggetto di autonoma richiesta di agibilità per pubblico spettacolo, avendo il Comune in itinere la procedura per il conseguimento dell'agibilità definitiva.

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio – Il Concessionario eroga il servizio mediante l'iscrizione ai campionati e l'indizione di tornei. Al Concessionario sono inoltre richiesti, in fase di gara, un progetto tecnico ed un progetto di utilizzo dell'impianto sportivo, vincolanti ai fini dell'erogazione del prezzo di cui all'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei quali vengono definite le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso.

Possibilità di monitoraggio e controllo - Il Concessionario deve consentire in qualsiasi momento l'accesso a tutte le strutture e pertinenze degli impianti sportivi dei tecnici e dei funzionari del Comune, per verifiche ed ispezioni. L'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari, comunicando l'ordine con nota scritta al Concessionario.

Il Concessionario assume l'obbligo di presentare al Comune ogni anno entro il mese di ottobre (o altro mese stabilito di comune accordo fra le parti), una relazione sull'andamento della gestione, sull'uso degli impianti, sugli interventi manutentivi e sui miglioramenti impiantistici eseguiti ed inoltre il rendiconto economico della gestione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Gli obblighi di servizio pubblico e universale definiscono gli impegni specifici imposti dal Comune al Concessionario per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono i presupposti del servizio stesso, volti al soddisfacimento dei bisogni collettivi di cui alle premesse.

Il Concessionario si impegna a consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni dei campionati a cui partecipa e dei tornei dallo stesso indetti nonché con lo stato di necessità imposto dalle condizioni

manutentive degli impianti, di competizioni sportive da parte di altre Società o Gruppi sportivi o persone, senza alcuna discriminazione, mediante l'applicazione delle tariffe che verranno fissate con un provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale.

Le tariffe di cui sopra saranno soggette ad aggiornamento annuale, previa documentata dimostrazione del Concessionario dei maggiori oneri connessi all'uso dell'impianto da parte terzi, salva ogni diversa valutazione dell'Amministrazione comunale da intendersi in ogni caso insindacabile senza pretesa alcuna da parte del Concessionario.

Il Comune di San Giovanni al Natisone, gli istituti scolastici di ogni grado, il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.C.I. e la F.I.T. rimangono esentati dal versamento al Concessionario delle somme derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'uso degli impianti, sono altresì esentati dal pagamento gli enti e le società le cui manifestazioni abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario deve consentire lo svolgimento, compatibilmente con gli impegni dei campionati a cui partecipa, dei tornei dallo stesso indetti e con lo stato di necessità imposto dalle condizioni manutentive degli impianti, di manifestazioni di carattere ricreativo e culturale di particolare rilievo e solo ed esclusivamente qualora le stesse siano state autorizzate dal Comune, senza nulla pretendere per l'uso se non per quanto concerne l'onere del ripristino delle aree e degli impianti interessati dalle manifestazioni di cui sopra, interventi che dovranno essere concordati con l'Area Tecnica comunale. Anche il Concessionario può organizzare manifestazioni di carattere ricreativo e culturale, fermo restando l'obbligo di provvedere al ripristino di aree ed impianti.

Il Concessionario è tenuto alla puntuale applicazione del progetto tecnico e del progetto di utilizzo dell'impianto sportivo presentato in sede di gara.

Il Concessionario si impegna ad eseguire quanto segue:

a) le pulizie periodiche di tutti i locali, degli arredi, delle superfici vetrate, dei corpi illuminati, delle strutture aeree, dei cunicoli, delle aree esterne, dei vialetti, dei parcheggi e di quant'altro risulti necessario a garantire ottime condizioni igieniche ed il decoro dell'intero complesso;

b) far rispettare le condizioni d'uso previste dalla normativa vigente a chiunque sia presente all'interno dell'impianto sportivo, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme medesime;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture mobili ed immobili, con particolare cura ai tagli dell'erba, alle semine e alle irrigazioni necessarie per mantenere in buono stato i campi da calcio, gli interventi di manutenzione ordinaria dei piazzali e di tutte le aree connesse agli impianti, delle opere di recinzione, delle apparecchiature elettriche e meccaniche, degli arredi e quant'altro costituisca una pertinenza degli impianti, ivi incluso il parcheggio lato ferrovia (per quest'ultimo è esclusa la sola pulizia e manutenzione delle aiuole ivi presenti). Per la definizione, non esaustiva, degli interventi di manutenzione ordinaria si rimanda all'allegato C del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali vigente. Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e dei terreni di gioco. Resta a carico del Comune la manutenzione programmata del generatore di corrente per l'impianto di illuminazione d'emergenza, non le verifiche di funzionamento e di controllo prima e durante l'uso, di competenza del Concessionario;

d) gli oneri di controllo delle strutture e la custodia degli impianti. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale con nota scritta e di tali danni il Concessionario è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti del Concedente;

e) gli oneri relativi all'eventuale sgombrò della neve dai campi da calcio e da tennis, qualora si rendesse necessario per lo svolgimento delle partite e degli allenamenti e in ogni caso delle aree di transito e di parcheggio;

f) gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Concessionario, per garantire la funzionalità della struttura, devono essere previamente comunicati, nessuno escluso, all'Area Tecnica comunale per la necessaria autorizzazione;

g) la sorveglianza, la pulizia, il funzionamento e la custodia degli impianti possono avvenire mediante l'impiego di personale volontario o personale esterno. Nel caso in cui sussistano condizioni di lavoro subordinato, il Concessionario dovrà garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti con le società erogatrici dell'acqua potabile, del gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico nonché con tutte le altre società preposte all'erogazione degli altri servizi necessari al funzionamento degli impianti (esempio: raccolta rifiuti),

sollevando il Comune di San Giovanni al Natisone da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti delle società suddette, nel caso di inadempimento contrattuale. Resta intestata al Comune la concessione per la derivazione d'acqua ad uso irriguo.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Criteria generali - Il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale prevede, per l'impianto in oggetto, la gestione in forma indiretta.

Individuazione metodo di gara - La selezione è esperita con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ma previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza limitazione di numero, ovvero con pubblicazione di avviso pubblico e obbligo di invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'aggiudicazione della gara, esperita mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, commi 2, lett. b), e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. Alla procedura si applicano, altresì, le norme contenute nel Titolo III - Concessione in gestione del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 13-01-2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e n. 62 del 22-10-2018.

Inoltre trovano applicazione le Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005 del 21 settembre 2016. Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018.

Svolgimento indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo - I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ requisiti di ordine generale art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- ✓ requisiti d'ordine speciale:
 - a) idoneità professionale
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguata capacità tecnica e professionale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Assicurazione obbligatoria per sportivi dilettanti (Decreto 3 novembre 2010 – Presidente del Consiglio dei Ministri).

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'esperienza triennale (2016-2017-2018) del concorrente nell'organizzazione, funzionamento e vigilanza di impianti sportivi analoghi a quelli oggetto di gara, a tal fine dovrà indicare la sede degli impianti e gli anni di gestione. L'affidatario, a verifica di quanto dichiarato, dovrà presentare idonea documentazione, ovvero copia conforme all'originale dei relativi contratti o atti equivalenti o comunque in grado di fornire la prova di quanto precedentemente dichiarato;
- ✓ presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, attestante che l'Associazione persegue finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro;
- ✓ dichiarazione di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un impianto sportivo per gravi inadempimenti contrattuali.

Confronto competitivo tra gli operatori richiedenti - Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria.

I coefficienti V_a sono determinati:

a) per quanto concerne gli elementi di valutazione di natura qualitativa, di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto riportata, si procede mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

b) per quanto concerne l'elemento di valutazione di natura quantitativa, di cui al punto 3 della tabella sotto riportata, i punteggi sono assegnati sulla base della seguente formula:

$$V_i = R_i / R_{max} * \text{Peso ponderale}$$

V_i = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo

R_i = rialzo su importo a base di gara offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = rialzo massimo su importo a base di gara

Per l'aggiudicazione del servizio connesso alla concessione in argomento vengono presi in considerazione gli elementi, i pesi ponderali ed i coefficienti indicati nella tabella che segue.

Valutazione dell'offerta tecnica max punti 90

Valutazione dell'offerta economica max punti 10

Totale punteggio massimo attribuibile: 100 punti

(i subcriteri vengono ulteriormente specificati nella sottosezione B – Offerta tecnica della lettera d'invito alla gara e relativo disciplinare)

N.	Elemento di valutazione	Peso Ponderale	Coefficiente
1	Progetto tecnico		
	Subcriteri:		
	1.1 Programma di manutenzione ordinaria volto a garantire il mantenimento dell'efficienza funzionale nel corso della concessione d'uso, comprendente l'indicazione degli interventi programmati e la loro scadenza (campi da calcio, campi da tennis, pista velodromo, caldaie ed impianti in genere, cura del verde, ecc.).	30	0-1
	1.2 Interventi a favore della sostenibilità ambientale. Fornire indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e ogni altra iniziativa che il concorrente intende intraprendere.	5	0-1
	Sommano	35	
2	Progetto di utilizzo		
	Subcriteri:		
	2.1 Progetto di utilizzo e conduzione dell'impianto, comprendente l'indicazione del personale (n.) addetto alla custodia, manutenzione e pulizia. Dovrà inoltre essere indicato il personale (n.) con qualifica di istruttore ed allenatore, nonché il numero di addetti designati a garantire la sicurezza e la capacità di intervento in caso di emergenza (specificare i compiti assegnati a ciascuno ed i corsi ai quali hanno partecipato con relativa durata).	20	0-1
	2.2 Servizi e agevolazioni offerti alla cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani e ai diversamente abili. Interazione con le scuole mediante l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.	35	0-1
	Sommano	55	
3	Offerta economica determinata mediante rialzo sull'importo a base di gara	10	0-1
	Sommano	10	

TOTALE	100
---------------	------------

Progetto tecnico: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:

SCALA DI VALUTAZIONE	
<i>VALUTAZIONE</i>	<i>COEFFICIENTE</i>
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
SUFFICIENTE	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,85
OTTIMO	1,00

Progetto di utilizzo: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:

SCALA DI VALUTAZIONE	
<i>VALUTAZIONE</i>	<i>COEFFICIENTE</i>
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
SUFFICIENTE	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,85
OTTIMO	1,00

SOGLIA MINIMA - Il concorrente che non avrà totalizzato almeno 54 punti dei 90 punti complessivi previsti alle voci “Progetto tecnico” e “Progetto di utilizzo” SARA’ ESCLUSO DALLA GARA, in quanto l’offerta tecnica presentata sarà ritenuta insufficiente.

Offerta economica: l’offerta deve essere segreta, incondizionata, stesa su carta legale in lingua italiana, datata, firmata e ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L’invio dell’offerta comporta l’incondizionata accettazione dei contenuti espressi nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara. Nell’offerta deve essere indicato il massimo rialzo percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo del canone annuo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere. Il rialzo deve essere formulato con quattro cifre decimali. Canone a base di gara: € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).

Nell’ambito della procedura di selezione, finalizzata all’affidamento in gestione di impianti sportivi, i concorrenti possono presentarsi in forma associata o raggruppamento.

L’Amministrazione chiede ai concorrenti che partecipano alla procedura in oggetto la formalizzazione di specifiche garanzie, in relazione alla selezione (cauzione provvisoria) e al rapporto conseguente all’affidamento stesso (cauzione definitiva).

L’affidatario deve inoltre stipulare polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi con i seguenti massimali minimi:

- RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione degli impianti, dall’uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo degli impianti stessi (inclusi atti di vandalismo e furti): massimale minimo Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- incendio dell’immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, compresi eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell’impianto: Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

Valutazioni preliminari e propedeutiche - I Soggetti che intendono candidarsi alla gestione hanno facoltà di costituirsi, tra loro, in forma associativa, secondo le norme di legge, al fine di ottenere la concessione: in tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppati e deve specificare le

strutture, come sopra elencate, che saranno usate e custodite dai singoli raggruppati in forma esclusiva e/o congiunta.

Relativamente al requisito dell'esperienza sopra richiesto, nel caso di raggruppamento, lo stesso può essere soddisfatto cumulativamente, intendendo con ciò consentire il frazionamento verticale del requisito soggettivo in questione e cioè la possibilità che un soggetto del raggruppamento possa dimostrare di aver gestito una singola struttura del più vasto ed articolato complesso (ad esempio il velodromo) e che altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo possano dimostrare di aver gestito le altre tipologie di strutture di cui si compone il complesso sportivo oggetto di gara. Quanto sopra in considerazione della conformazione degli impianti stessi, la quale non consente la contemporanea utilizzazione del velodromo e del campo da calcio principale, essendo concentrici ed usufruendo di spogliatoi ed impianti comuni, e poiché i campi da tennis, escluso uno, sono posti esternamente alla recinzione che racchiude gli altri impianti. Di fatto, le discipline sportive vengono esercitate in totale autonomia, in quanto i tempi di esercizio del campionato di calcio vanno da settembre a maggio e da maggio ad agosto quello del ciclismo (la pista del velodromo è a cielo aperto).

Strumenti per la valutazione di efficienza ed economicità - La scelta di affidare il servizio in oggetto a società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva (EPS), discipline sportive associate (DSA) e Federazioni sportive nazionali (FSN), di cui all'articolo 90 della Legge n.289/2002 e successive modifiche e nel rispetto del regolamento comunale, è ritenuta la soluzione migliore per garantire una continua ed efficiente gestione degli impianti stessi, tenuto anche conto che la gestione in economia non è perseguibile dal Comune sia per carenza di personale sia per l'impossibilità di assumerne altro avendo l'Ente, al momento, raggiunto i limiti di detta spesa imposti da normative statali e regionali. Inoltre la gestione diretta dell'impianto significherebbe farsi carico, oltre che dell'organizzazione e gestione amministrativa, anche della ricerca delle risorse che in parte ne finanziano le spese (es.: pubblicità).

Le Società e Associazioni Sportive devono svolgere la loro attività senza scopo di lucro ed essere iscritte presso il CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

I contenuti del Progetto tecnico e del Progetto di utilizzo, da presentare in sede di gara quale offerta tecnica, sono vincolanti per il Concessionario e l'avvenuta nonché corretta esecuzione degli interventi e attività in essi previsti consente il pagamento del prezzo di cui alla successiva SEZIONE E – COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE. A tal fine il Concessionario è tenuto a compilare e ad esibire al Comune un registro con riportati detti interventi ed attività e l'esito nonché i libretti di impianto. Infine è prevista una soglia minima di punteggio da conseguire relativamente all'offerta tecnica a garanzia della qualità della stessa.

SEZIONE E COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di data 10-12-2018, n. 265, ha stabilito un prezzo, ai soli fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, ovvero un contributo annuale da erogare al Concessionario, il cui importo è di € 16.000,00 oltre all'IVA da versarsi in 2 rate, di pari importo, alle date del 30/06 e 31/12.

Il pagamento del contributo avviene previa emissione di regolare fattura elettronica, a condizione che la verifica degli adempimenti concernenti gli oneri posti a carico del Concessionario abbia avuto esito positivo.

Il pagamento del contributo è sospeso in caso di sospensione dei servizi di gestione dell'impianto per interventi di manutenzione straordinaria a cura del Comune.

A partire dal secondo anno di durata della concessione, tale contributo può essere oggetto di revisione (in aumento/diminuzione) su richiesta delle parti e previa valutazione di congruità da parte dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con il concessionario. La revisione del premio viene determinata sulla base di una specifica istruttoria condotta dall'Amministrazione Comunale.